



Scheda informativa (1° luglio 2022)

Introduzione di AML e eCall 112 in Svizzera

Advanced Mobile Location (AML)

In caso di emergenza, ogni minuto conta. Conoscere la posizione esatta di una persona in difficoltà è una delle informazioni più importanti per i soccorritori. Ciò consente di pianificare in modo affidabile le operazioni di salvataggio, di ridurre i tempi di intervento e, in ultima analisi, di salvare vite umane. Oggi, oltre il 70 per cento delle chiamate di emergenza proviene da telefoni cellulari. Per localizzarle si fa capo ai dati della rete. Tuttavia, questi ultimi consentono di determinare solo un perimetro piuttosto ampio in cui la persona può trovarsi.

L'entrata in vigore dell'articolo 29a dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST), il 1° luglio 2022, obbliga gli operatori di telefonia mobile a rilevare dati di localizzazione più precisi per le chiamate di emergenza e a metterli a disposizione delle centrali d'allarme (Advanced Mobile Location; AML). A tal fine, occorre attivare la funzione di localizzazione specifica del dispositivo e del sistema operativo del terminale. I dati esatti sulla posizione vengono determinati tramite le funzioni di localizzazione del dispositivo (ad es. smartphone), che si basano su dati satellitari e WLAN. Secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera g dell'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT) in combinato disposto con l'allegato 1 numero 6 dell'ordinanza dell'UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OOIT), gli smartphone devono garantire la localizzazione del chiamante nelle chiamate d'emergenza elaborando i dati WLAN e i dati di un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) compatibili almeno con il sistema europeo Galileo. La Svizzera adotta quindi le disposizioni del corrispondente Regolamento (UE) 2019/320.

In caso di chiamata di emergenza, uno smartphone che supporta il servizio AML deve trasmettere automaticamente i dati sulla posizione determinati dal dispositivo a un numero di destinazione SMS (endpoint SMS) tramite un canale di comunicazione dati aggiuntivo (SMS). Gli operatori mobili inviano questi dati di localizzazione alla piattaforma centralizzata di localizzazione delle chiamate di emergenza (endpoint AML). Questa è gestita dal concessionario del servizio universale Swisscom (art. 29b OST) e consente alle centrali d'allarme di accedere ai dati di localizzazione di una chiamata di emergenza. L'instradamento (inoltre) delle chiamate di emergenza verso le centrali d'allarme locali competenti deve essere garantito dai fornitori del servizio telefonico pubblico (art. 28 OST).

La trasmissione dei dati di localizzazione rilevati dal dispositivo finale (ad es. smartphone) avviene tramite il protocollo AML. Quest'ultimo è stato standardizzato nel dicembre 2019 dal Comitato tecnico per le comunicazioni di emergenza dell'ETSI (EMTEL) nello standard ETSI TS 103 625.

L'AML non richiede alcuna applicazione aggiuntiva sul terminale né ulteriori interazioni da parte di

chi effettua la chiamata, deve però essere attivato dal produttore nel sistema operativo. La localizzazione basata sul terminale viene applicata automaticamente per le chiamate in Svizzera ai numeri di emergenza nazionali della polizia (117), dei pompieri (118), dell'ambulanza (144), dell'emergenza avvelenamento (145) e dell'assistenza agli adulti e ai bambini (143, 147) nonché al numero di emergenza europeo (112).

eCall 112

Dal 31 marzo 2018 il modulo di chiamata di emergenza automatica per veicoli, eCall 112, è obbligatorio per i tipi di automobili di nuova immatricolazione nell'UE e in Svizzera. La chiamata d'emergenza può essere attivata manualmente premendo il pulsante SOS nel veicolo o automaticamente tramite un forte impatto, ad esempio se vengono dispiegati gli airbag. Informazioni importanti quali posizione del veicolo, ora dell'incidente, direzione di marcia, tipo di veicolo, trazione e carburante vengono trasmesse al numero di emergenza europeo 112.

In Svizzera, l'eCall 112 è sempre diretto a una centrale d'allarme della polizia. A partire dal 1° luglio 2022, in base all'articolo 29a capoverso 1 OST, i dati relativi all'incidente provenienti da una eCall 112 (Minimal Set of Data; MSD) dovranno essere decodificati dagli operatori di rete mobile e resi disponibili in una piattaforma centralizzata di localizzazione delle chiamate di emergenza. Le rispettive centrali d'allarme possono quindi accedere ai dati sugli incidenti in modo semplice ed efficiente per un periodo di quattro ore dalla chiamata di emergenza.

Informazioni complementari

Ulteriori informazioni sono disponibili consultando i seguenti testi di riferimento:

- [\[EC 2018/1972\]](#) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
- [\[EU 2019/320\]](#) Regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione del 12 dicembre 2018
- [\[ETSI TS 103 625\]](#) Transporting Handset Location to PSAPs for Emergency Communications - Advanced Mobile Location
- RS 784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)
- [Prescrizioni e collaudi di veicoli \(admin.ch\)](#) Scheda informativa dell'Ufficio federale delle strade USTRA in merito all'eCall in Svizzera
- [\[RS 784.101.113/1.3\] Istradamento e localizzazione delle chiamate d'emergenza \(admin.ch\)](#) Prescrizioni tecniche e amministrative concernenti l'istradamento e la localizzazione delle chiamate d'emergenza
- [CEN DIN 15722:2021] Intelligente Transportsysteme - ESicherheit - Minimaler Datensatz für den elektronischen Notruf eCall